



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Specializzata in materia d'impresa

Riunita in camera di consiglio e composta da:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore

Dott.ssa Lucia Fanti Consigliere

Dott. Camillo Romandini Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile in unico grado, iscritto al n.r.g. 4373/2019, riservato in decisione all'udienza collegiale del 25.10.2022, tenuta con modalità cartolari come da decreto di questa Corte del 30.8.2022, previa concessione di termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali, al fine di rendere la sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, sostituita la discussione orale dallo scambio di memorie tra le parti e vertente tra:

D'ORAZIO ANTONIO CF DRZNTN50L01E340Q





Elett.te dom.to in Roma, Via dei Cerchi n. 45, presso lo studio dell'Avvocato Prof. Nicola de Luca, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla domanda di arbitrato

Impugnante

E

PALLESCHI TONINO FIASCHÈ CARMELA DI CARLO VITTORIO S.N.C. CF 02827950607 in persona degli amministratori e legali rappresentanti p.t.

Elett.te dom.ta in Sora Via Lungoliri Cavour n. 12, presso lo studio dell'Avvocato Augusto Casinelli che la rappresenta e difende per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

E

FIASCHÈ CARMELA (C.F. FSCCML66P45F537Q)

Convenuta CONTUMACE

E

PALLESCHI TONINO (C.F. PLLTNN65C18E340B)

Convenuto CONTUMACE

E

DI CARLO VITTORIO (C.F. DCRVTR69R10I838W)



Convenuto CONTUMACE



Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale del 02.05.2019

Conclusioni:

l'appellante ha concluso chiedendo di «1. accertare e dichiarare la nullità parziale del lodo impugnato, siccome contenente disposizioni contraddittorie, relativamente al capo che statuisce sulle spese, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto decidere la controversia nel merito relativamente a tale questione, ponendo le spese di arbitrato e le spese legali a carico esclusivo della società convenuta, in solido con i suoi rimanenti soci e legali rappresentanti, con ogni conseguente effetto meglio descritto in narrativa; 2. con vittoria di spese, compensi e onorari di entrambi i gradi di giudizio»;

la società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e si è riportata alle conclusioni rassegnate in comparsa, chiedendo pertanto «in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto per tutti i motivi indicati; in via principale rigettare la richiesta di appello così come proposta perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE





1. In data 27.12.2018 il sig. Antonio D'Orazio ha proposto domanda di arbitrato nei confronti della società Palleschi Tonino Fiaschè Carmela Di Carlo Vittorio s.n.c., in base alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 dell'atto costitutivo della società stipulato in data 22.03.2014, secondo cui: *“le eventuali controversie che insorgessero fra i soci (compresi gli eventuali eredi) o fra i soci e la società e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società, entro i 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente; nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo fra gli Arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione in modo irrevocabile vincolativo per le parti, come arbitro rituale.*

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione.

Non possono essere oggetto di compromesso o clausola compromissoria le controversie relative a diritti indisponibili, nonché quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione unanime dei soci.”.





Nella domanda l'istante ha formulato per il Collegio arbitrale le seguenti richieste:

“Accertare e dichiarare che il sig. Antonio D’Orazio ha efficacemente esercitato il diritto di recesso con comunicazione in data 29-03-2018 e con efficacia immediata, ovvero, in subordine, con efficacia dal 29-06-2018 e per l’effetto; Condannare la società “Palleschi Tonino Fiaschè Carmela D’Orazio Antonio Di Carlo Vittorio S.N.C.” in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti, nonché se del caso i soci superstiti Fiasché, Palleschi e Di Carlo, a procedere senza indugio alla liquidazione della quota e al pagamento della stessa, essendo decorsi oltre sei mesi dallo scioglimento del rapporto, nonché – ove ciò non sia già stato fatto o non sia stato fatto efficacemente – ad iscrivere nel registro delle imprese il fatto dell’intervenuto recesso del sig. Antonio d’Orazio specificando che lo stesso ha avuto efficacia sin dal 29-03-2018, ovvero, in subordine, sin dal 29-06-2018. Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio, oltre maggiorazione, IVA e CPA come per legge”.

In data 08.02.2019 si è costituito il Collegio arbitrale, nominando il Presidente e stabilendo i termini per il deposito di memorie e repliche, nonché fissando la data dell’udienza di audizione e discussione delle parti.

Si è costituita la società Palleschi Tonino Fiaschè Carmela Di Carlo Vittorio s.n.c. eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza / difetto di giurisdizione dell’organo arbitrale e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda dell’istante poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che inammissibile per carenza di interesse.





All'udienza l'istante ha eccepito la violazione da parte dell'avvocato della società resistente dell'art. 48 del codice deontologico forense, che prescrive il divieto di produrre documentazione riservata in giudizio, chiedendo l'accertamento della natura riservata dei documenti e la segnalazione della condotta all'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

Il Collegio arbitrale con lodo sottoscritto in data 02.05.2019 ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di accertamento della violazione dell'obbligo deontologico; ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione; ha accolto la domanda dell'istante, considerando efficace il recesso a partire dalla data del 29.03.2018; ha rilevato come la società resistente avesse, in adempimento alla richiesta dell'istante, effettuato in data 29.01.2019, ossia tardivamente rispetto ai termini legali (30 giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace) l'iscrizione della comunicazione di recesso nel Registro delle imprese; ha accolto anche la domanda di condanna alla liquidazione della quota partecipativa, ravvisando l'inadempimento di parte resistente all'obbligo sancito dall'art. 2289, comma 2 e 3, c.c.;

nel dispositivo ha così provveduto:

«1. In parziale accoglimento della domanda di parte istante, accerta che il recesso, comunicato con missiva del 29.03.2018 avvalendosi della clausola contrattuale (art. 8) che ne posticipa l'efficacia alla scadenza del preavviso di tre mesi, è divenuto efficace in data 29.06.2018; dichiara che parte resistente, sia pure tardivamente, ha correttamente adempiuto all'iscrizione nel Registro delle imprese della comunicazione di recesso del D'Orazio;





2. *In accoglimento della domanda di parte istante, condanna la società resistente Palleschi Tonino Fiasché Carmela Di Carlo Vittorio s.n.c., in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti Sigg. Carmela Fiasché, Vittorio Di Carlo, Tonino Palleschi, a determinare il valore del patrimonio sociale e, pro quota, della partecipazione del socio receduto alla data di efficacia del recesso (29.06.2018) conformemente ai criteri legali di cui all'art. 2289 c.c., entro e non oltre 15 giorni dall'emissione del lodo, e a pagare al socio receduto l'importo che dovesse emergere all'esito di tale quantificazione, entro i 15 giorni successivi.*

3. *Pone le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti in uguale misura determinandole definitivamente in euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre Iva e oneri di legge. Tale importo dovrà essere corrisposto al Collegio entro 15 giorni dal ricevimento del progetto di parcella, a mezzo bonifico bancario.*

4. *In virtù del parziale accoglimento della domanda dell'istante, compensa le spese legali»*

Con l'atto notificato in data 28.06.2019, Antonio D'Orazio ha impugnato il lodo arbitrale dinanzi a questa Corte, limitatamente ai capi relativi alla liquidazione delle spese di arbitrato e delle spese legali. L'appellante ha eccepito la nullità parziale del lodo *ex art. 829, comma, 1 n. 11, c.p.c.* per contraddittorietà tra la parte motiva del lodo, orientata nel senso del totale accoglimento della domanda, e il dispositivo, nella specie il capo sulle spese di arbitrato, poste in misura pari al 50% in capo a ciascuna parte e sulle spese legali, compensate. Ha, pertanto, chiesto, previa declaratoria di nullità parziale del lodo, di porre le spese di arbitrato e le spese legali a carico





esclusivo della società appellata, in solido con i suoi soci e legali rappresentanti.

Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile per:

insindacabilità in sede di appello della statuizione in merito alle spese di arbitrato, risultando la stessa non vincolante, se non accettata dalla parte, e determinando quindi il venir meno dell'interesse ad agire;

mancanza di contraddittorietà tra parte motiva e dispositiva;

incensurabilità dell'errore di diritto, identificato nell'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 91 c.p.c., in assenza di un'espressa previsione in tal senso nella clausola compromissoria.

In seguito è stata fissata l'udienza collegiale in data 25.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.

Essa si è tenuta con modalità cartolari, previa concessione di termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali.

A tale udienza la causa è stata riservata in decisione senza termini ed è stata in seguito emessa la presente sentenza.

2. In via pregiudiziale, osserva questa Corte, va dichiarata inammissibile la domanda di nullità del capo del lodo relativo alle spese di arbitrato.

La Corte ritiene di dover aderire al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui *“l'art. 814 cod. proc. civ. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di*



proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo. Ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché alla liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso al segretario e delle spese di funzionamento del collegio” (Cass. n. 17034 del 2008 e successiva conforme).


Nel caso di specie, non è stato dedotto e non risulta dagli atti che la proposta di quantificazione degli onorari degli arbitri sia stata accettata dall'odierno appellante. Ne consegue che la proposta contenuta nel lodo arbitrale non è vincolante per lo stesso, per il quale, pertanto, difetta l'interesse ad agire in giudizio.

3. L'appellante ha contestato la contraddittorietà del lodo arbitrale, per aver il Collegio compensato le spese legali, pur avendo accolto integralmente tutte le domande proposte.

Il motivo è infondato.

Premette la Corte che sono diverse, rispettivamente, la statuizione arbitrale relativa alla liquidazione del compenso degli arbitri e delle spese del





giudizio arbitrale e la liquidazione delle spese processuali per la difesa tecnica nel giudizio arbitrale (cfr. in tal senso Cass. del 2004 n. 3383, pag. 11).

Tuttavia, in relazione al capo del lodo arbitrale che statuisce sulle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità ha dapprima ritenuto applicabili agli arbitri i principi propri della decisione del Giudice di merito in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

Ha osservato, di seguito, che:

“a)la decisione del giudice del merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite, essendo l’espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto;b)il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi...; c) l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione”: Cass. del 2004 n, 3383, riferita proprio al giudizio arbitrale.

Alla luce di tali principi, nel caso di specie la statuizione arbitrale si sottrae a qualsivoglia censura, in quanto ha compensato le spese processuali, alla





luce del ritenuto adempimento tardivo da parte della società all'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuto recesso e, quindi, alla luce della statuizione di non integrale accoglimento di tutta la domanda; ma soprattutto in quanto ha fatto uso del proprio potere discrezionale in modo non illogico né con motivazione inconsistente.

Neppure ha posto le spese processuali a carico della parte vittoriosa.

La statuizione impugnata del lodo deve pertanto confermarsi.

E' appena il caso di sottolineare che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà del lodo, inteso in senso molto restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. del 2021 n. 2747), quando vi sia contraddittorietà tra le diverse parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo.

Nel caso di specie, il ritenuto parziale accoglimento della domanda si trae sia dal chiaro tenore del dispositivo che dal complesso della motivazione, che ha tenuto conto dell'adempimento tardivo su richiamato da parte della società, cosicché il lodo non è intrinsecamente contraddittorio allorquando le spese processuali sono state compensate tra le parti.

4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della sua controparte costituita.

Esse si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.





La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo di cui in epigrafe, proposto da D'Orazio Antonio nei confronti della Palleschi Tonino Fiaschè Carmela Di Carlo Vittorio S.N.C., nonché delle altre parti in epigrafe indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

respinge l'impugnazione e condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società convenuta, unica parte costituita, liquidate in euro 3.000 per onorari oltre spese generali.

Roma, 3.11.2022.

Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella

Arbitrato in Italia

